

# ***Profili sistematici della tutela della posizione contributiva del lavoratore***

appunti di Davide Casale, Università di Bologna

- ***Parte I***

***La posizione contributiva come diritto del lavoratore.***

- ***Parte II***

***L'automaticità delle prestazioni come diritto effettuale.***

- ***Parte III***

***La recente giurisprudenza di Cassazione sull'i.v.s.***

- ***Parte IV***

***Spunti d'attualità sulla 'posizione contributiva' presso il  
Fondo di tesoreria per il TFR***



# La tutela della posizione contributiva dei lavoratori



ALMA MATER STUDIORUM  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

## Parte prima:

***La posizione contributiva come***  
***diritto soggettivo del lavoratore***

# La «posizione previdenziale» e «contributiva»

È un CONCETTO espressamente NORMATIVO

non meramente dogmatico (nel senso di Piero SCHLESINGER 1994):

- «**posizione previdenziale**» è espressione usata, ad es., nella l. 234/2003 sui trattamenti pensionistici di guerra.
- «**posizione assicurativa**», è variante lessicale usata ad es. dalla riforma Dini 1995, oltreché nella prassi amministrativa.
- Parecchia legislazione (non solo tributaria) menziona spesso la posizione «**contributiva**» del **datore** (es. DURC) e talora del **lavoratore**, es. lavoro degli immigrati, accesso al pubblico impiego scolastico, accordi di conversione dei cococo in subordinati ex legge finanziaria 296/2006 art. 1 comma 1206  
«...Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, approva i relativi accordi con riferimento alla possibilità di integrare presso la gestione separata dell'INPS la **posizione contributiva del lavoratore interessato** nella misura massima occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse finanziarie di cui ....»
- «**posizione pensionistica**» del «**lavoratore**»: es. l. 409/2001 ricostruzione; d.l. 675/1994 personale della Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, etc.



# Esplicito riconoscimento della Consulta

## POSIZIONE PENSIONISTICA DEL LAVORATORE

### Corte cost. 5/2000

*che esamina una «**eccezione** di inammissibilità che l'INAIL ha formulato ..evidenziando, in particolare, che "**tutti gli interessati risulterebbero ancora lavoratori dipendenti e quindi non in posizione tale da poter far valere diritti pensionistici**", con conseguente difetto di rilevanza della questione nel processo pendente dinanzi al rimettente.*

*Tale eccezione **non** può essere accolta, essendo sufficiente rilevare che il giudizio a quo ha per oggetto una domanda di **accertamento del diritto al beneficio previdenziale contemplato dalla denunciata disposizione, il cui eventuale riconoscimento verrebbe ad incidere attualmente sulla posizione pensionistica degli interessati, in guisa di incremento della contribuzione utile ai fini di un futuro trattamento pensionistico**».*



# Esplicito riconoscimento del legislatore:

## art. 54 comma 1 L. 88/1989

«È fatto obbligo agli agenti previdenziali di **comunicare**, a richiesta esclusiva **dell'interessato** o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i **dati** richiesti relativi alla propria **situazione previdenziale e pensionistica**. La comunicazione da parte degli enti ha **valore certificativo** della situazione in essa descritta».

Risarcibilità del danno patito dal lavoratore per scorretta informazione. Responsabilità lato sensu contrattuale, in quanto innestata su un rapporto pregresso tra cittadino ed ente, con i conseguenti effetti di riparto degli oneri probatori: non è necessario dimostrare colpa dell'ente.



# Importanza della informazione: dal datore e dall'ente

Anticamente svolgeva funzione informativa della tessera previdenziale con le marche.

Inoltre già dagli anni Settanta sussistevano **obblighi d'informazione dal datore:**

- all'ente previdenziale (consegnare all'ente previdenziale le denunce contributive);
- ed al lavoratore (comunicazione annuale obbligatoria dei prospetti contributivi al lavoratore).

Oggi: sito web dell'Inps, ma non solo..es. BUSTA ARANCIONE

L'art. 1 c. 6 L. **335/1995** stabilisce che:

**«Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonché l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta».**

...sembra una definizione legale di posizione contributiva!



## La «posizione contributiva» del lavoratore

La posizione **contributiva del lavoratore** è molto più del mero riscontro contabile dei contributi versati dal datore, giacché comprende pure altre cifre: i contributi volontari, quelli figurativi ed ogni **altra vicenda contabile che influisca** sul diritto a prestazioni, appunto anche senza implicare effettivi versamenti contributivi da parte del datore o del lavoratore.

È riconoscimento **publicistico del rilievo** 'meritocratico' del «contributo» dato al benessere economico della comunità.



..è anche salario differito?

# La tranquillità previdenziale come bene nella vita del lavoratore

Ogni **incertezza in proposito crea al lavoratore un problema** di timori e comunque di programmazione della sua vita. Il lavoratore ha **sempre un interesse – giuridicamente rilevante – all'immediato riconoscimento amministrativo** corretto della sua situazione contributiva:

- anche **quando non stia chiedendo** alcuna prestazione, né ricongiunzione.
- anche della contribuzione più risalente e pure se irrilevante attualmente (ma che **potrebbe diventare rilevante** es. se sommata ad altra contribuzione futura, o per mutamenti legislativi o regolamentari o di prassi).
- anche dopo la fine del singolo rapporto lavorativo, che la posizione contributiva trascende.



# Informazione previdenziale come diritto

Ogni **incertezza** in proposito crea al lavoratore una lesione (e talora pure un malessere).

Tale interesse del lavoratore genera non una semplice pretesa di legittimità della discrezionale attività amministrativa, bensì un diritto:

- al tempestivo **riconoscimento** della contribuzione **versata**.
- a che tale contribuzione venga accreditata **in maniera rispondente** alle effettive caratteristiche del lavoro svolto.
- che **non venga accreditata, nemmeno** temporaneamente, altra contribuzione in realtà non spettante.
- che venga iscritta contribuzione **omessa se dovuta**:
  - sempreché non prescritta
  - oppure da datore fallito (liquidazione giudiziale e altre procedure concorsuali)



# E.co. non certifica i periodi «attualmente» registrati. Serve l'E.co.cert. (ma non sempre funziona sul sito).

servizi2.inps.it/servizi/areariservata/strumenti-personali/estratto-conto

L'Istituto INPS Comunica Dati e Bilanci Avvisi, Bandi e Fatturazione Sedi e Contatti Assistenza

ITA



Davide

DC



Ricerca servizi, informazioni, strumenti. Es.: "Pensione di vecchiaia"

Ricerca

Pensione e Previdenza

Lavoro

Sostegni, Sussidi e Indennità

Imprese e Liberi Professionisti

Bacheca

I tuoi dati

Centro notifiche

I tuoi servizi e strumenti

I tuoi preferiti

Contatta INPS

Area Personale / I tuoi servizi e strumenti / Consultazione estratto conto

## Consultazione estratto conto unificato

Estratto Conto Regime generale

Estratto Conto Gestione separata

Estratto Conto Gestione Pubblica



### Estratto Conto Gestione Dipendenti Pubblici

Stato di servizio, Retribuzioni, Periodi riconosciuti e figurativi

emesso il 06/05/2025

**CASALE DAVIDE**

nato a **BOLOGNA (BO)**

il **05/06/1978**

**Codice fiscale CSLDVD78H05A944C**

residente in VIA ALBERTO ROVIGHI 1

40141 BOLOGNA (BO)

Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi **attualmente** registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificativo.  
Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'INPS o ad un Ente di patronato.

Periodo		Gestione	Tipo di contribuzione / Rapporto	Contributi utili pensione		Maggiorazioni	Retribuzione ai fini pensionistici	Amministrazione o Ente datore di lavoro	Note
Dal	Al			Diritto AA MM GG	Misura AA MM GG				
01/10/2006	31/12/2006	Stato	Contratto a tempo indeterminato	0 3 0	0 3 0.00		5.821,67	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITA' DI BOLOGNA	

Esci

# Alle Istanze via PEC non sempre l'INPS risponde.

## istanza ex art 54 legge 88/1989



**Da** davide.casale@ordineavvocatibopec.it  
**A** <dc.entrate@postacert.inps.gov.it>  
**Data** 2024-04-08 20:22



CSLDVD78H05A944C.pdf(~52 KB)

Buon giorno,

il mio codice fiscale è CSLDVD78H05A944C. Ho scaricato dalla mia area privata MyINPS l'estratto conto contributivo qui allegato, ove però sta scritto che **“il presente estratto conto ha carattere provvisorio e informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'INPS. Non ha valore certificativo”**.

Con la presente **DOMANDO** gentilmente che l'Inps mi invii, a questo indirizzo pec da cui sto scrivendo [davide.casale@ordineavvocatibopec.it](mailto:davide.casale@ordineavvocatibopec.it), una comunicazione, con valore **certificativo** ai sensi dell'art. 54 legge 88/1989, del mio estratto conto contributivo e di tutta la mia situazione previdenziale e pensionistica. Per massima chiarezza segnalo che la legge 88/1989 stabilisce quanto segue: *“Art. 54 (Accesso dei cittadini ai dati personali, previdenziali e pensionistici) 1. E' fatto obbligo agli enti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta.”*.

Qualora esista sul sito web dell'INPS una funzione telematica per effettuare la mia predetta richiesta di estratto contributivo con valore certificativo, vi domando gentilmente di indicarmi precisamente tale pagina web istituzionale. Ho cercato una tale funzione telematica, ma su questa pagina web <https://www.inps.it/it/it/inps-comunica/diritti-e-obblighi-in-materia-di-sicurezza-sociale-nell-unione-e/per-le-imprese/denuncia-retributiva-e-contributiva-uniemens--estratto-contribut.html> compare solo la possibilità di formulare richiesta di estratto certificativo per chi ha maturato requisiti per una pensione, che è cosa diversa.

Ringraziando sin d'ora,



# In linea di principio, comunque, l'INPS stesso conferma la funzione di 'trasparenza stimolante' del suo sito web

Messaggio INPS 2970/2019 *Rilascio del servizio "CIP" (Consultazione Info Previdenziali), disponibile per i lavoratori dipendenti del settore privato non agricolo sul sito web dell'Istituto e sull'APP "INPS mobile"*

«...Il servizio "CIP" assume, infatti, una **duplice** veste: da un lato, di tutela dei diritti sociali dei lavoratori, dall'altro, di **promozione della partecipazione** di questi ultimi al processo di controllo sul comportamento delle imprese.

Tramite l'accesso semplice e immediato ai dati che li riguardano, i lavoratori si vedranno garantita una più efficace tutela sociale, poiché la **tempestività dell'informazione consentirà loro di poter eventualmente rilevare difformità** tra il rapporto instaurato con il datore di lavoro e la situazione che quest'ultimo denuncia all'INPS; i **lavoratori potranno, così, agire prontamente per fare, se del caso, ripristinare la correttezza delle informazioni** in possesso dell'Istituto.

In questo senso i cittadini **partecipano all'azione di tutela della legalità** che l'Istituto svolge non solo con i tradizionali controlli di tipo sanzionatorio; la **compliance viene stimolata coinvolgendo gli altri soggetti cointeressati al rispetto degli obblighi contributivi e fiscali**, vale a dire le imprese virtuose e i lavoratori. Ad un più elevato grado di accessibilità delle informazioni per i lavoratori in questione, si attende un corrispondente aumento della loro reattività e collaborazione nei confronti dell'Istituto.»

# La tutela della posizione contributiva dei lavoratori

Parte seconda:

***L'automaticità delle  
prestazioni previdenziali d'i.v.s.  
come diritto effettuale***



# Evoluzione

## Automaticità delle prestazioni

- 1910: Istituzione Cassa di maternità (credits: prof.ssa. G.Leone)
- 1917: Introduzione per gli infortuni in agricoltura.
- 1935: Generalizzazione per gli infortuni.
- R.d.l. 636/1939 art. 27: tubercolosi, disoccupazione, nuzialità e natalità.
- Cod. civ. **1942**: art. 2116 c.c.
- L. 153/**1969** e D.L. 267/**1972**: generalizzazione all'ago ivs, per il diritto e per l'importo.
- D.lgs. 80/1992 art. 3: ivs anche per i contributi prescritti, se datore fallito.
- Corte cost. 374/**1997**: la afferma principio generale.
- 2015-2017: automaticità maternità e parentali per cococo.
- 2021-2025: la regressiva giurisprudenza di Cassazione (v. *infra*)



# Origini storiche del principio

## Legge n. 520/1910 Istituzione Cassa maternità, v. art. 7

*L'azione per conseguire il sussidio di cui agli articoli 3 e 4 si prescrive nel termine di un anno computabile dal giorno del parto o dell'aborto; salvo quando si proceda per procurato aborto; nel qual caso la prescrizione si intende sospesa fino a sentenza definitiva.*

*L'operaia ha **diritto al sussidio predetto anche quando sia stato omesso il pagamento** dell'intero ammontare o di parte dell'ammontare dei **contributi dovuti** ai termini dell'art. 2. Chi siasi reso colpevole di tale omissione è punibile con una **ammenda** da L. 50 a 500, e in tal caso l'imprenditore o l'industriale è anche obbligato a versare alla Cassa di maternità una somma corrispondente al **decuplo** di quella per la quale fu omesso il pagamento.*



# Rilievo costituzionale: Corte cost. 374/1997

(interpretativa di rigetto..non vincolante?!)

*Il principio generale c.d. dell'automaticità delle prestazioni, .. non richiedendosi un'espressa norma che lo richiami, ma essendo semmai necessaria una disposizione esplicita perché sia possibile ad esso derogare.*

L'automaticità costituisce una «fondamentale garanzia» per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un «logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».



# Rilievo costituzionale della automaticità

## Corte cost. n. 36/2000

ha dichiarato l'inammissibilità di un quesito referendario abrogativo del monopolio assicurativo dell'Inail, ritenendo che

- la «**copertura generale ed indipendente dall'effettivo pagamento dei contributi**» rilevi ai fini dell'art. 38 Cost.
- questo «**punto essenziale** dell'attuale disciplina non è di per sé compatibile con un regime nel quale la copertura assicurativa venga affidata alla libera contrattazione fra singoli datori di lavoro e compagnie private operanti in regime di concorrenza, quanto meno senza l'introduzione di ulteriori **meccanismi di garanzia**» che solo un intervento legislativo potrebbe creare.



## Art. 2116 c.c. Prestazioni.

1. Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative].
2. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per **mancata** o irregolare contribuzione, **non** sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, **l'imprenditore** è responsabile del **danno** che ne deriva al prestatore di lavoro.

Prescrizione dei contributi ex riforma Dini: **CINQUE ANNI**  
decorrenti dalla scadenza del termine di pagamento

(non dalla fine del rapporto lavorativo,

salvo la Corte giust. UE accolga ordinanza **Trib. Napoli 31 marzo 2025**, v. **infra**)



# Limite cronologico della automaticità

R.d.l. n. 636/1939 **Art. 27** (come modif nel 1972)

1. *Il **requisito** di contribuzione stabilito per il diritto alle **prestazioni** dell'assicurazione per la tubercolosi, dell'assicurazione per la disoccupazione e dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità si intende verificato anche quando i contributi **non siano stati** effettivamente versati ma risultino dovuti a norma del presente decreto.*
2. *Il **requisito di contribuzione** stabilito per il **diritto** alle **prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti**, si intende verificato anche **quando** i contributi non siano effettivamente versati, ma **risultino dovuti nei limiti della prescrizione decennale**. Il rapporto di lavoro deve risultare da **documenti o prove certe**.*
3. *I **periodi non coperti** da contribuzione di cui al comma precedente **sono considerati utili anche ai fini della determinazione della misura delle pensioni**.*



# Il lavoro pubblico (anche cococo): garanzia perenne

L. n. 610/1952 art. 31 comma 1

*«..... La liquidazione del trattamento di quiescenza si effettua tenendo presente l'intero servizio utile, **comprendendo anche gli eventuali servizi di obbligatoria iscrizione non assistiti dal versamento dei contributi o dalla predetta sistemazione**».*



# Il lavoro pubblico (anche cococo): proroga 2025 della sanatoria contributiva

l. 335/1995 art. 3 smi

*Comma 10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i **termini di prescrizione** di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2020, **non si applicano fino al 31 dicembre 2025**, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore(8).*

*10-ter. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in deroga ai commi 9 e 10, sono tenute a dichiarare e ad adempiere, fino al 31 dicembre 2025, agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dovuta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in relazione ai compensi erogati per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure assimilate. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato (9).*

art. 1, comma 2, lett. a) e b), e art. 3 d.l. 27 dicembre 2024, n. 202

Messaggio Inps 87/2025. Circolare Inps 92/2023. Circolare Inps 58/2024.



# Ferme restando le azioni contro il datore, la legge prevede azioni anche contro l'INPS?

Art. 54 comma 1 L. 88/1989

«È fatto obbligo agli agenti previdenziali di comunicare, a richiesta esclusiva dell'interessato o di chi ne sia da questi legalmente delegato o ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati richiesti relativi alla propria situazione previdenziale e pensionistica. La comunicazione da parte degli enti ha valore certificativo della situazione in essa descritta».

Qui rileva (non una questione di danno da errata informazione, bensì) che secondo l'art. 54 il lavoratore ha contro l'ente un **interesse e un diritto all'esatta e aggiornata** registrazione dei contributi da ogni suo datore e committente per ciascun rapporto lavorativo:

- sia contributi versati (anche volontari, da riscatto, etc.).
- sia contributi riconosciuti per legge (es. figurativi), compresi quelli che «**risultino dovuti**» ex art. 27, c. 2, r.d.l. n. 636/1939 come

22 modif nel 1972.



# Decreto 2022 trasparenza prevede l'obbligo di comunicare quale sia l'ente previdenziale ?

d.lgs. 152/1997 modif dal d.lgs. 104/2022

Art. 1 comma 1 lett. r) «*gli enti e gli istituti che **ricevono i contributi** previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro.*

Vigevano già obblighi legali a carico del datore di informativa annuale sulla contribuzione versata, ma questa informazione è utile al lavoratore **già all'inizio** dell'attività lavorativa, evidentemente, **affinché il lavoratore sia agevolato e incoraggiato a controllare** sin da subito (e periodicamente) il **corretto versamento** e accredito della contribuzione, ed eventualmente far denuncia di omissione contributiva.



# Polifunzionalità della denuncia di omissione contributiva

La denuncia di omissione contributiva è funzionale a:

- **attivare il recupero coattivo** a carico del datore da parte dell'ente previdenziale (peraltro con allungamento del termine di prescrizione dei contributi, secondo l'orientamento giurisprudenziale che ora la Cassazione ha abbandonato).
- **correggere le risultanze amministrative** della posizione contributiva del lavoratore (non solo correggendo errori di inserimento dati ma anche) aggiungendo i contributi omessi e dovuti in quanto non ancora estinti per prescrizione.



# La tutela della posizione contributiva dei lavoratori

## Parte terza

### ***Quale effettività dei diritti nella recente giurisprudenza di Cassazione?***

- ***Raddoppio prescrizione solo regime transitorio.***
- ***Esclusi i cococo dall'automaticità.***
- ***No azioni del lavoratore contro l'ente.***



# Effetto della denuncia di omissione contributiva sulla prescrizione

L. 335/1995, art. 3, comma 9 «*A decorrere dal 1 gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni **salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti***», anche all'insaputa del datore.

Ma è regime solo transitorio,  
secondo Cass. 25981/2023; 22117/2022; 21871/2022;  
5418/2022; 32365/2021.

Quindi appare superato l'orientamento di Cass. 29479/2008, Cass. 24946/2015 etc., che vedeva questo come regime ordinario tutt'oggi vigente (orientamento che era preferibile, in quanto, fermo restando il dimezzamento in generale della antecedente prescrizione decennale, tale prescrizione lunga era una possibilità utile alla riscossione coattiva contro i datori di dipendenti che chiedono la copertura contributiva automatica d'ivs ex art. 2116 c.c.)



# Esclusione dei co.co.co. dall'automaticità

## Cass. 11430 e 11431 del 2021

(P.M. difforme: rimessione alla Consulta o ammettere automaticità)

*È inapplicabile ai soggetti titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa iscritti alla Gestione separata INPS il principio di automaticità delle prestazioni ex art. 2116, 1º comma, c.c., mancandone il presupposto di operatività dell'esclusiva responsabilità del committente per il debito contributivo.*

Così anche: Cass. 8789/2022; Cass. 24753/2022; Cass. 35162/2023.

Dimenticata Cass. 20 marzo 2017, n. 7120



# Nozione di «automaticità»

## DIBATTITO ANTERIORE (consolidato, dava quasi per scontato)

*Es.: ...La locuzione “automaticità” va intesa **in senso non letterale**, dato che per conseguire le prestazioni previdenziali è **indispensabile formulare istanza amministrativa**, peraltro ben circostanziata poiché i relativi versamenti contributivi sono mancati in tutto o in parte. La locuzione “automaticità” delle prestazioni va invece intesa nel senso per cui il **requisito contributivo** diventa **superfluo qualora sia comprovato** [quando?] **l’avvenuto svolgimento di lavoro da cui discendeva l’obbligo contributivo omesso**.*

*L’automaticità risiede non nel modo in cui il procedimento d’attribuzione della prestazione sociale si avvia, bensì risiede nell’esonero di questo procedimento, e quindi del lavoratore, dalla soggezione all’esito della riscossione pubblica contro l’obbligato (ossia il datore, nel lavoro subordinato). L’automaticità implica inoltre l’esonero del lavoratore dai **tempi** della riscossione, in quanto garantisce non solo la **suppletiva** copertura previdenziale pubblica delle lacune contributive, ma anche un **anticipo** della copertura relativa ai contributi riscossi tardivamente.*

## GIURISPRUDENZA ANTERIORE (pur non sempre nitida)

*Es. Cass 5767 del 2002: «l’**automaticità** (o automatismo) delle prestazioni, comportando l’effetto di rendere indipendente il rapporto contributivo intercorrente tra ente previdenziale e datore di lavoro dall’altro “prestazionale” tra l’ente e l’assicurato, sia destinata ad **operare non soltanto alla maturazione** del diritto a pensione, ma **già nel corso del rapporto previdenziale**, investendo la posizione assicurativa e dovendosi configurare un **diritto del lavoratore all’integrità** della posizione assicurativa, esercitabile anche quando l’assicurato, avvalendosi della facoltà concessagli dalla legge n. 29 del 1979, intenda trasferire la sua posizione assicurativa presso altra gestione»*



# La questione cruciale: la tutela della posizione contributiva

IL NUOVO ORIENTAMENTO  
(TROPPO) FAVOREVOLE ALL'INPS

Cass. 1° febbraio 2021, n. 2164

Cass. 10 marzo 2021, n. 6722

Cass. 6 settembre 2023, n. 26002

Cass. 11 settembre 2023, n. 26248

Cass. 17 giugno 2024, n. 16772

**Cass. 9 gennaio 2024, n. 701**

Ma per orientamento diverso (obiter dicta)

v. Cass. 2 maggio 2024, n. 11730



*«Salvo il caso di **ricongiunzione** dei periodi assicurativi, di cui alla l. n. 29/1979, e salva altresì la **speciale** ipotesi di cui all'art. 3, d.lgs. n. **80/1992**, il principio di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116, c. 1, c.c., **non comporta alcun accredito automatico** dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel garantire al lavoratore le **prestazioni** previdenziali cui ha diritto ai sensi dell'art. 2114 c.c. **anche quando** il datore di lavoro abbia omesso il pagamento dei contributi.»*



# Regola generale, non eccezione.

- Cass. n. 701/2024 afferma che «*sono le peculiarità proprie dell'istituto della ricongiunzione dei periodi assicurativi ad attribuire **eccezionalmente rilievo** alla provvista contributiva*». Ma emerge un **contrasto rispetto a Corte cost. n. 374/1997**, a proposito del valore generale (e non eccezionalmente ristretto alla ricongiunzione) del principio stabilito dal primo comma dell'art. 2116 c.c.
- affermare, come fa Cass. 701/2014, che il primo comma dell'art. 2116 «*non comporta alcun accredito automatico dei contributi non prescritti il cui versamento sia stato omesso in tutto o in parte dal datore di lavoro, ma consiste nel **garantire al lavoratore le prestazioni previdenziali***» **non spiega** quale sia la concreta modalità con cui il lavoratore potrà ottenere le prestazioni d'i.v.s. calcolate tenendo conto anche della contribuzione omessa come garantito dal primo comma dell'art. 2116 c.c. In quel momento futuro, difatti, l'ente previdenziale risponderà che mancano accrediti contributivi. Non esiste un ulteriore archivio pubblico delle omissioni contributive.



# Autonomia tra i due rapporti: anzi giustifica!

- Cass. n. 701/2024 afferma che «*il lavoratore è unicamente il beneficiario delle prestazioni previdenziali dovuteagli dagli enti, **restando affatto estraneo al rapporto contributivo***». Ma la tradizionale denominazione come “contributivo” del rapporto tra datore ed ente **non significa che invece il rapporto usualmente designato come “previdenziale” tra lavoratore ed ente debba escludere ogni rilevanza della contribuzione** dovuta a causa del lavoro di quel dipendente.
- Viceversa, dato che per legge le prestazioni occupazionali sono influenzate dalla contribuzione, il **lavoratore è assai interessato** ai presupposti contributivi di tali prestazioni pubbliche a cui egli ambisce. Con la precisazione che in base all’art. 2116, c. 1, c.c. egli è **interessato non all’attestazione del versamento ma al riconoscimento della debenza**: riconoscimento che evidentemente potrà essere dichiarato in via giudiziaria, qualora sia ingiustamente mancato un riconoscimento amministrativo da parte dell’ente previdenziale.
- Anzi, proprio tale **autonomia** del rapporto tra datore ed ente rispetto al rapporto tra lavoratore ed ente, **giustifica un conteggio dei contributi omessi diverso nei due rapporti**: ad esempio, finché il datore non paga i contributi dovuti, nessun Durc regolare gli può esser rilasciato dall’ente, il quale però deve frattanto correggere l’estratto conto del lavoratore, senza attendere il pagamento della contribuzione in questione.



# Fase lavorativa “di accumulo” e fase “erogativa”

- Ebbene, da quanto esposto, pare chiara la perimetrazione di questo rilievo giuridico, ossia in quale misura **ciascuna singola tappa intermedia** (es. ciascuna settimana di contribuzione dovuta e non ancora versata) sia difendibile in giudizio e contro quali soggetti: ciascuna circostanza di fatto (e il suo riscontro amministrativo) che comporta un avanzamento verso la maturazione del diritto a pensione risulta un **bene della vita di autonomo rilievo**, difendibile dal singolo interessato anche nei confronti dell'ente previdenziale. Così è stabilito anche dall'art. 54 citato.
- L'idea di questa Cass. n. 701/2024 che il lavoratore resti **mero spettatore**, **giuridicamente inerte e inerme** verso l'Inps fino alla pensione, **contrastata** anche con la convinzione teorica e la realtà fattuale che **un** rapporto giuridico del lavoratore con l'ente previdenziale sorga **automaticamente all'instaurazione** del rapporto lavorativo: rapporto che nulla vieta di etichettare come **previdenziale**, beninteso con la consapevolezza che la vera e propria provvidenza pubblica non spetterà sinché tale rapporto giuridico non sarà giunto al suo scopo ultimo ossia la maturazione di tutti i requisiti della provvidenza stessa. In tale ottica, nel momento in cui sorge il rapporto lavorativo, sorgono anche entrambi i rapporti giuridici con l'ente previdenziale: sia il rapporto contributivo a carico del datore, sia il rapporto previdenziale a beneficio del lavoratore. Ossia, il rapporto previdenziale tra lavoratore ed ente appare distinto in una fase lavorativa “di **accumulo**” contributivo ed una fase “**erogativa**” di godimento della prestazione previdenziale.

# Effetti distorsivi

- Seguendo Cass. 701/2024, il lavoratore può **lamentare** presso l'ente previdenziale un'omissione contributiva datoriale **solo quando sta reclamando una specifica prestazione** già maturata (?). Ossia il lavoratore sarebbe così abilitato a ottenere la copertura automatica pubblica delle prestazioni d'i.v.s. solo quando egli abbia già maturato i requisiti **anagrafico-contributivi** per la pensione. Ciò significherebbe che sarebbero coperte da **automaticità solo le mensilità contributive dell'ultimo quinquennio antecedente** al raggiungimento (o semmai alla domanda) del pensionamento. Con la strana conseguenza oltretutto che il pensionamento **anticipato** volontario (es. a 66 anni di età invece che a 67 anni, per scelta del lavoratore che ne abbia i requisiti) **influirebbe sull'arco di tempo della copertura automatica** reclamabile presso l'ente.
- Anomala pare anche la conseguenza, discendente da Cass. 701/2024, per cui dagli enti previdenziali siano riconosciuti i periodi contributivi a fini d'i.v.s. solo ai lavoratori a cui capita di far valere tempestivamente omissioni contributive **in occasione dell'istanza di prestazioni diverse, es. di disoccupazione**. Né pare coerente che, in alternativa, l'ente riconosca l'avvenuta omissione contributiva ai fini della prestazione previdenziale temporanea **ma al contempo negli detta omissione per la contribuzione d'i.v.s. al medesimo lavoratore per lo stesso periodo lavorato** nell'ambito proprio di quel rapporto lavorativo la cui esistenza e <sup>34</sup>inquadramento giuridico siano appunto già riconosciuti dall'ente medesimo.

«In ragione della tutela assicurataagli dal principio di automaticità delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116, c. 1, c.c., e di quella risarcitoria di cui all'art. 2116, c. 2, c.c., il **lavoratore**, in caso di omissione contributiva da parte del datore di lavoro, **non ha alcun diritto di agire nei confronti degli enti previdenziali per ottenere la regolarizzazione della propria posizione contributiva**, nemmeno nel caso in cui tali enti, **nonostante la sua denuncia**, non abbiano provveduto alla recupero dei contributi dovuti dal datore di lavoro e questi si siano prescritti, potendo solo agire nei confronti del **datore di lavoro** ove l'inadempimento dell'obbligo contributivo **abbia comportato la perdita delle prestazioni previdenziali**».



# Omissione e evasione

- In caso di **mera omissione**, l'ente conosce già la lacuna contributiva che per legge deve essere colmata a spese della collettività.
- In caso **d'evasione**, invece, è chiaro che i contributi all'ente non «risultino dovuti» (art. 27 cit.) finché l'evasione resta **celata**. Ma l'ente può esser messo al corrente tempestivamente, ossia entro il **quinquennio**, es. dal lavoratore o dall'ispettorato del lavoro, che esiste una evasione contributiva: in tali casi **rileva la data di formale conoscenza** da parte dell'ente previdenziale dell'esistenza del suo credito contributivo, giacché **l'ente è tenuto per sua finalità istituzionale** ad applicare la legge, ossia a registrare la debenza contributiva per poi riscuoterla. Il fatto che poi l'ente non tenti o comunque non ottenga il recupero contributivo non deve penalizzare il lavoratore: questa è l'essenza dell'automaticità delle prestazioni previdenziali.



# Azioni contro il datore...se esistente e solvibile!

Il **datore** che non ha versato contribuzione può essere chiamato in causa dal lavoratore mediante:

- azione di accertamento delle **pendenze** contributive non prescritte, con conseguente condanna generica **al versamento**, o anche con condanna ad una specifica somma contributiva liquidata se l'Inps è nel processo (invero secondo cass 19679/2020 è sempre necessario litisconsorzio Inps altrimenti il processo è nullo, ma il punto è discutibile):  
**5 anni** dalla scadenza del termine di pagamento dei contributi.
- azione di accertamento delle omissioni **prescritte** con conseguente condanna generica al risarcimento del danno patrimoniale alla posizione contributiva, oppure (pare preferibile ritenere) anche con condanna ad un risarcimento quantificato secondo i parametri validi per la ricostituzione della posizione contributiva:  
**10 anni** dall'estinzione della contribuzione per prescrizione, ossia 15 anni dalla scadenza per versarla.
- azione di condanna al risarcimento del danno in forma specifica di **ricostituzione** della posizione contributiva e **rendita vitalizia** ex art. 13 l. 1338 del 1962 (che prevede anche la possibilità per il lavoratore di sostituirsi al datore; sicché il lavoratore potrà poi agire contro il datore in rivalsa di quanto versato all'Inps):  
**10 anni** dalla estinzione della contribuzione per prescrizione, oppure (vedi Cass. ordinanza interlocutoria 14 maggio **2024**, n. **13229** alle sezioni unite) dal pensionamento?
- azione di condanna al danno pensionistico ex **comma 2** dell'art. 2116, **liquidabile** in quanto già realizzatosi per inutile raggiungimento dell'età pensionabile:  
**10 anni** dal pensionamento (o anzi da ogni singolo rateo?).
- Azione con onere a carico del lavoratore ex **nuovo comma 7** dell'art. 13 l. 1338 del 1962 (comma aggiunto dalla legge 203/2023, vedi anche circolare Inps 48/2025):

**Imprescrittibile**



# Se l'INPS non risponde delle omissioni, il vuoto di tutela, secondo questa Cassazione, potrebbe essere temperato posticipando la decorrenza della prescrizione decennale dell'azione per rendita vitalizia..che però è contro il datore!

Cass. Ord. interlocutoria 13229/2024 relatore Cavallaro

*La Sezione Lavoro ha disposto, ai sensi dell'art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, della seguente questione che si presenta di massima di particolare importanza:*

*se, nella rendita vitalizia ex art. 13 l. n. 1338 del 1962, il **dies a quo della prescrizione** in danno del lavoratore debba essere individuato nella **data di prescrizione dei contributi** o, invece, in quella in cui matura il danno di cui all'art. 2116, comma 2, c.c., ossia nel momento in cui, verificatosi l'evento protetto, **l'ente previdenziale non paga la prestazione pensionistica** in conseguenza dell'omissione contributiva.*

[https://www.cortedicassazione.it/it/civile\\_dettaglio.page?contentId=SZC32004](https://www.cortedicassazione.it/it/civile_dettaglio.page?contentId=SZC32004)



# Azioni del lavoratore contro l'Inps.. nessuna possibile? Una reazione critica del Trib.Napoli

**Trib. Napoli 31 marzo 2025** ordinanza di rinvio pregiudiziale a Corte giust. UE, argomentando sulla contribuzione come **retribuzione differita**, protetta dalla Direttiva 91/533/CEE sulla **informazione**, propone allineamento di disciplina con la prescrizione della retribuzione, ossia 5 anni decorrenti (non più mese per mese dalla scadenza del termine di pagamento bensì) **dalla fine del rapporto di lavoro!**

In tal senso già MESITI D., *Omissione contributiva e tutela del lavoratore dipendente*, in Lav. Giur., 2008, 1091, che anzi, sulla base della giurisprudenza costituzionale sulla retribuzione e il **metus** reverenziale, ipotizzò **l'incostituzionalità** del decorso della prescrizione dei contributi in costanza di rapporto lavorativo.

TUTTAVIA

in caso d' accoglimento, la sospensione del decorso del termine prescrizione durante il rapporto lavorativo sarebbe:

- un aggravamento drastico della **responsabilità datoriale arretrata**, anche nelle ispezioni;
- **ingovernabile per le amministrazioni**. Gli apparati previdenziali e tributari competenti per il recupero risultano sofferenti già nel regime attuale, nel quale la **prescrizione è facilmente calcolabile** sulla semplice base della data a cui i contributi si riferiscono: risulterebbe ben poco gestibile una più **complessa verifica coinvolgente pure l'identificazione del momento estintivo** del rapporto, che oltretutto è talora **controverso** tra le stesse parti contrattuali!

<https://www.inps.it/it/inps-comunica/notizie/dettaglio-news-page.news.2025.04.inps-chiarimenti-sul-bilancio.html>



# Segue. Problematicità dell'idea di una risarcibilità per mancata riscossione dell'Inps

- **presupporrebbe accettare lo svuotamento** della tutela automatica proposto da questa Cassazione. Difatti l'automaticità ha significato protettivo solo se intesa appunto come **esonero del lavoratore dall'alea dell'effettiva riscossione pubblica**, a prescindere dalla dimostrazione di una qualunque colpa dell'ente.
- aprirebbe a un **contenzioso enorme e imprevedibile**, sul **grado di diligenza** o trascuratezza nella riscossione da parte dell'ente (e del suo singolo funzionario o dirigente pubblico). Inoltre sarebbe opinabile decidere **quanti giorni prima della scadenza della prescrizione** dei contributi dovrebbe esser recapitata la denuncia del lavoratore.
- Sarebbe imprevedibile anche ogni valutazione sulla ragionevolezza della scelta dell'Inps d'investire o meno risorse nella materiale riscossione, **verso un datore piuttosto che verso un altro**; ...'meno colpevole' la sede dell'Inps più sguarnita di risorse umane o strumentali?
- Dato che il lavoratore non potrebbe subire le conseguenze negative delle **carenze di personale e risorse** che possano affliggere questa o quella sede territoriale dell'ente, il giudizio di responsabilità dovrebbe poi allargarsi ai **vertici amministrativi nazionali** dell'ente previdenziale, i quali a loro volta sono però vincolati dall'attribuzione di risorse decisa a livello politico e legislativo.
- A fronte di danni liquidati a carico dell'ente per inerzia della riscossione, diverrebbe poi necessario ragionare di **responsabilità amministrativo-contabile** della persona fisica responsabile della struttura dell'Inps giudicata colpevole, con comprensibili ma nefasti effetti dis-organizzativi in termini di **amministrazione meramente "difensiva"** da parte dei 40 funzionari e dirigenti pubblici.



«L'art. 54 l. n. 88/1989, garantisce al lavoratore un diritto alla corretta **informazione** circa la consistenza della sua posizione contributiva, il quale, ove sia rimasto insoddisfatto a causa della mancata o non corretta determinazione da parte dell'ente previdenziale, può esser fatto valere in giudizio contro quest'ultimo esclusivamente in ordine alla responsabilità per i **danni** eventualmente derivati dall'inesatta informazione, non derogando in alcun modo tale disposizione alla norma di cui all'art. 2116 c. 2 c.c., secondo cui del **danno** da mancata o irregolare contribuzione, che si sia tradotto in una perdita totale o parziale delle prestazioni dovute al lavoratore ai sensi dell'art. 2114 c.c., è responsabile il **datore di Lavoro**».



# Deficitario calcolo della pensione non è un danno informativo

- È affermazione **pacifica** quella della terza massima di Cass. 701/2024 secondo cui **l'ente previdenziale non è responsabile per danno ex art. 2116 comma 2 per omissione** contributiva datoriale; ma **ciò non significa** che l'ente sia esonerato dalla responsabilità che gli incombe come amministrazione pubblica competente nel liquidare correttamente le prestazioni previdenziali dovute.
- Il diritto che il lavoratore che stiamo qui considerando è stabilito **dall'altro comma ossia il comma 1 dell'art. 2116 c.c.:** il **diritto ad una prestazione previdenziale calcolata con corretto** computo di tutti i periodi e contributi da conteggiare, che è una posizione giuridica **diversa** dal diritto al risarcimento di un danno.
- Non deve fuorviare l'aspetto comunicativo: quando l'Inps trasmette al lavoratore un calcolo della pensione erroneo per difetto, con tale missiva gli decurta un credito dovuto: **questa decurtazione non è un danno informativo.**



«Sussiste **litisconsorzio necessario** iniziale tra lavoratore, datore di lavoro ed ente previdenziale, ai sensi dell'art. 102 c.p.c., solo in presenza di una domanda del lavoratore volta ad ottenere la **condanna del datore di lavoro a versare all'ente** i contributi omessi, in funzione della necessità di assicurare un risultato utile alla parte attrice, ma **non** anche allorché il lavoratore abbia convenuto in giudizio l'ente previdenziale allo scopo di ottenere la **regolarizzazione** della sua posizione contributiva, salva comunque la possibilità dell'ente di **chiamare in causa il datore di lavoro** per sentirlo condannare al pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art. 106 c.p.c., o del giudice di chiamare in causa il datore di lavoro, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., e fermo restando che, in tali casi, la decisione assunta dal primo giudice, involgendo valutazioni discrezionali, non è suscettibile né di appello né di ricorso per cassazione».



# Litisconsorzio necessario con il datore nel contenzioso del lavoratore con Inps, se per ottenere condanna del datore a versare contributi

- Qualora l'ente abbia negato l'esistenza della debenza contributiva, al lavoratore dovrebbe bastare ottenere una pronuncia dichiarativa che funga da **documento probante** ai sensi del secondo comma dell'art. 27 del r.d.l. n. 636/1939 come modificato nel 1972, **che dimostri che il lavoratore aveva ragione quando informò l'ente in tempo utile. Al lavoratore interessa il riconoscimento della debenza** contributiva, pure senza che la sentenza dia titolo all'ente di azionare direttamente la **riscossione** contro il datore. Ottenere una sentenza con tale **efficacia esecutiva contro il datore è interesse dell'ente** e non anche del lavoratore.
- Ravvisare una necessità di litisconsorzio che includa il datore nel contenzioso tra lavoratore ed ente sulla posizione contributiva del lavoratore appare incoerente con la posizione di diritto **autonomo** del lavoratore contro l'Inps sul riconoscimento della contribuzione.
- Includere necessariamente il datore nel contenzioso sarebbe inoltre distonico rispetto al fatto che, viceversa, la **Cassazione condivisibilmente nega la necessità di litisconsorzio che includa il lavoratore nel contenzioso tra datore ed ente previdenziale** ad es. in merito alla configurazione soggettiva del rapporto lavorativo e conseguentemente contributivo (es. Cass. 3 febbraio 2022, n. 3422, che verteva sulla reale titolarità del rapporto lavorativo in capo a un datore piuttosto che a un altro identificato con verbale dell'Ispettorato del lavoro).



## Il provvedimento dell'INPS di diniego (come) è sindacabile?

Queste recenti pronunce di cassazione sembrano presupporre una intollerabile insindacabilità dei dinieghi amministrativi emessi dall'Inps, es.: Cass. 26248/2023 «...sebbene il lavoratore **non abbia documentato di aver chiesto la ricongiunzione di periodi assicurativi o il proseguimento volontario della contribuzione o una prestazione rispetto alla quale l'accredito del periodo controverso funga da presupposto, è nondimeno indiscutibile che la sua domanda di accredito dei contributi mancanti sia stata nella specie oggetto di un provvedimento di diniego da parte dell'ente assicuratore, con conseguente inapplicabilità del principio affermato in fattispecie in cui, come si legge nella motivazione di Cass. n. 10477 del 2019, cit., era stato accertato "che i contributi non erano prescritti, che l'INPS si era attivato per far valere il diritto nei confronti del datore di lavoro, che l'aspettativa pensionistica era integra, che gli appellanti erano in costanza di attività lavorativa", e in cui, di conseguenza, "il diritto all'integrità della posizione contributiva" non era stato "posto in dubbio nè pregiudicato dall'Istituto" ...»**



# Sindacabilità del provvedimento o del silenzio dell'Inps

L'onere probatorio contro l'Inps incombe sul lavoratore, ex art. 2697 c.c.:

- L'ente deve, da un lato, in buona fede secondo la sua finalità istituzionale **accettare già in via amministrativa** le istanze di regolarizzazione contributiva che appaiono fondate, ad esempio nei casi in cui l'esistenza del rapporto lavorativo e della debenza contributiva sia indicata in un verbale ispettivo o risulti da prove documentali solide.
- Dall'altro lato, l'ente deve respingere le istanze amministrative di regolarizzazione che ritiene infondate, dovendo però esser **pronto a difendersi in giudizio** contro l'impugnazione di tali rigetti amministrativi di regolarizzazione (eventualmente col coinvolgimento giudiziario del datore utile a sorreggere le argomentazioni con cui l'ente ha espresso i rigetti medesimi).
- In sostanza, quando il lavoro sommerso non risulta da un verbale dell'ispettorato del lavoro o di polizia o altra fonte incontestabile dall'Inps, il lavoratore finisce per dover fare causa in Tribunale.
- Ma, appunto, **il lavoratore deve poter fare questa causa contro l'ente.** Se, invece, la Cassazione nega ogni configurabilità giuridica di questa azione, **non c'è più diritto.** La protezione delle **casse** pubbliche **non** può calpestare diritti soggettivi individuali stabiliti per legge.

# IL NODO CENTRALE: Sindacabilità giudiziale diniego dell'Inps anche prima del pensionamento

- Pare preferibile ritenere che **l'art. 27**, c. 2, r.d.l. n. 636/1939, ove dichiara che «*il requisito di contribuzione stabilito per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti, si intende verificato anche quando i contributi non siano effettivamente versati, ma risultino dovuti nei limiti della prescrizione*», significa che l'ente previdenziale è tenuto a riconoscere i contributi **quando** appunto gli «**risultino dovuti**», ossia appena l'ente abbia formalmente elementi conoscitivi documentali della debenza.
- Il lavoratore deve **poter fare questa causa contro l'ente**. Altrimenti non c'è più diritto.
- La protezione delle **casse pubbliche non** può calpestare diritti soggettivi.

Già un secolo fa il R.D. 28 agosto **1924**, n. 1422 invalidità e vecchiaia art. 78 imponeva alla p.a. un **OBBLIGO DI MOTIVAZIONE E NOTIFICA** nel caso la **domanda di pensione «non possa essere accolta»**:

.....non voglio pensare che siamo fermi a un **secolo** fa!



# Sintesi, con rinvio a Rivero in LG 2025

## “Sette tesi” della Cassazione criticate da Rivero

1. la tesi secondo cui il lavoratore è affatto **estraneo** e non ha alcun diritto sui contributi;
2. la tesi secondo cui il principio di automaticità dell'art. 2116, comma 1, c.c. non riguarda i contributi ma soltanto le **prestazioni**;
3. l'assunto per cui, riconoscendo la tutela della giusta posizione contributiva, si correrebbe il rischio di mettere a carico dell'INPS l'esito di controversie tra privati ed a repentaglio la sua politica di **bilancio**;
4. la presunta coerenza: a) con la **giurisprudenza anche risalente** di legittimità; b) con la **giurisprudenza costituzionale**, posto che anche la Corte costituzionale negherebbe l'obbligo dell'INPS di accreditare i contributi dovuti ed esistenti al lavoratore con l'unica eccezione della ricongiunzione in quanto fattispecie “affatto peculiare”;
5. la conclusione per cui il diritto indubbiamente esistente all'integrità contributiva può essere fatto valere in via risarcitoria, ma soltanto nei confronti del **datore** di lavoro in presenza di un danno previdenziale (anche futuro);
6. l'assunto secondo cui **se l'INPS non si attiva** nel recupero dei contributi non prescritti non risponde neppure in via risarcitoria nei confronti del lavoratore solerte che avesse denunciato la scopertura in modo tempestivo;
7. il fatto che il lavoratore possa sempre chiedere la condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi **integrando necessariamente il contraddittorio** nei confronti dell'INPS



# Spunti conclusivi

- Rilievo **giuridico** fondamentale **dell'informazione previdenziale trasparente** al lavoratore, in particolare contributiva **individualizzata**, a carico del datore e a carico dell'ente (e rilievo dell'**informatica e telematizzazione** degli archivi previdenziali).
- Operatività **dell'automaticità delle prestazioni già nel corso** del rapporto di lavoro, sin dal momento dell'omissione contributiva: **diritto soggettivo** del singolo alla corretta e completa configurazione amministrativa della propria posizione contributiva individuale.
- **Sindacabilità giudiziale** delle decisioni della pubblica amministrazione sui diritti del cittadino-lavoratore: **evitare eccesso di protezione giudiziaria delle casse pubbliche**. Delicatezza del **ruolo del giudice**, che dovrebbe essere prudente, evitando di creare sacche di insindacabilità dell'attività amministrativa, tantopiù quando ha ad oggetto diritti soggettivi.



# La tutela della posizione contributiva dei lavoratori

Parte quarta:

***Spunti d'attualità sulla 'posizione  
contributiva' presso il Fondo di  
tesoreria per il TFR***



# Fondo di tesoreria del tfr

## Legge 296 del 2006 art. 1

### COMMA 755

*Con effetto dal 1<sup>o</sup> gennaio 2007, è istituito il "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile", le cui modalità di finanziamento rispondono al principio della **ripartizione**, ed è gestito, per conto dello Stato, dall'INPS su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato. Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore **privato** l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile, **per la quota corrispondente ai versamenti di cui al comma 756**, secondo quanto previsto dal codice civile medesimo (1) (A).*

*(A) Per chiarimenti in ordine alla portabilità delle quote di TFR accantonate ad altro Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore vedi Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 04/02/2020 n. 413, vedi Messaggio INPS - Istituto nazionale previdenza sociale 15/07/2021 n. 2616*

*(1) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il D.M. 30 gennaio 2007.*



## **Legge 296 del 2006 art. 1 Fondo di tesoreria del tfr**

**COMMA 756.** *Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297, maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, ovvero all'opzione di cui al comma 756-bis. Il predetto contributo è versato mensilmente dai datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda, presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di cui al comma 755, **limitatamente alla quota corrispondente ai versamenti effettuati al Fondo medesimo**, mentre per la **parte rimanente resta a carico del datore** di lavoro. Al contributo di cui al presente comma si applicano le **disposizioni in materia di accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori**, con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva (1)(2).*

(1) Comma modificato dall'articolo 1, comma 26, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

(2) Per le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, vedi il **D.M. 30 gennaio 2007**.



# Natura retributiva TFR non erogato dal Fondo di Tesoreria (orientamento tradizionale di Cassazione)

Cass. 10082 del 16 aprile 2025 rel. Riverso

*In tema di TFR per il periodo successivo all'1.1.2007, ex art. 1, comma 755 – 757 legge n. 296/2006, le quote maturate dal lavoratore e **non versate** dal datore di lavoro **al Fondo di Tesoreria** gestito dall'INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti, mantengono la natura di crediti **retributivi** del lavoratore che corrispondono ad un diritto certo e liquido la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; ne consegue che il datore di lavoro **non è un mero adiectus solutionis causa**, né perde la titolarità passiva dell'obbligazione di pagare il t.f.r. con trasferimento di essa ad esclusivo carico dell'INPS, e che, pertanto, il **lavoratore è legittimato a domandare l'ammissione al passivo** fallimentare del datore di lavoro fallito.*

*In ipotesi di omesso versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, il mero richiamo effettuato dall'art. 1, comma 755 – 757 legge n. 296/2006 delle **norme in tema di "contributi"** non produce alcuna automatica immutazione della natura sostanziale del TFR, intesa come **retribuzione differita** ex art. 2120 c.c. ma vale ai fini procedurali e della più agevole riscossione del credito maturato mese per mese dal lavoratore e del **rafforzamento delle garanzie** che ne conseguono in sede previdenziale per il lavoratore.*



## **TFR come «prestazione previdenziale» (orientamento di Cassazione degli ultimi anni)**

Cass. 11569 /2024 Pres. Berrino; Estensore Mancino

*«...Le suesposte considerazioni, oltre a evidenziare l'errore in diritto della sentenza impugnata, per avere affermato la natura retributiva del TFR corrisposto dal Fondo di tesoreria, trattandosi, come detto, di **prestazione previdenziale** semplicemente modulata, quanto a presupposti e misura, sulle previsioni di cui all'art. 2120 c.c. e dunque assoggettata alle previsioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 16, comma 6 [no cumulo interessi con rivalutazione], danno conto dell'impossibilità di assicurare continuità ai principi di diritto espressi da Cass. nn. 27014 del 2017 e 11536 del 2019 e da Cass. nn. 12009 del 2018 e 24510 del 2021: risulta evidente, per un verso, che **il Fondo di tesoreria è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1 gennaio 2007**, anche in mancanza di prova del versamento dei contributi dovuti al Fondo stesso, trattandosi di prestazione previdenziale cui il Fondo di tesoreria è tenuto ai sensi dell'art. 2116, comma 1, c.c., e, per un altro verso, che **il lavoratore non può in alcun modo ritenersi creditore del datore di lavoro per il TFR maturato dopo il 1 gennaio 2007 e le cui quote accantonate non siano state versate dal datore di lavoro fallito al Fondo di tesoreria, rimanendo il Fondo pur sempre obbligato alla corresponsione della prestazione e potendo, e dovendo semmai, recuperare esso stesso i contributi non versati dal datore di lavoro, eventualmente nelle forme del concorso.**»*



# Il limite quinquennale nell'ivs ex art. 27 R.d.I. n. 636/1939 è una eccezione

Cass. 8513/2023, Cass. 15589/2017

*La disciplina dell'automaticità delle prestazioni IVS non ha rilievo paradigmatico generale, bensì è una **eccezione all'art. 2116, comma 1, c.c.** (cosicché, nella specie, tale **limite temporale dell'automaticità** è stato dichiarato **inapplicabile** alle prestazioni del **fondo di garanzia** dell'Inps per il pagamento del tfr e delle ultime tre mensilità insoluti).*



# Se il limite quinquennale nell'ivs è eccezione, il Fondo di tesoreria per il TFR deve rispondere in caso d'evasione contributiva anche remota!

..altrimenti si potrebbe creare una iniquità al dipendente di datore con almeno 50 addetti che non abbia versato i contributi per il TFR come «prestazione previdenziale», la quale deve ritenersi **'automatica'**.

Sui rapporti tra Fondo di garanzia e Fondo di tesoreria, v. il punto 8 della circolare INPS 70/2023, che parte dal presupposto che il lavoratore possa insinuarsi per il tfr al passivo. Comunque, **uno dei due Fondi (tesoreria o garanzia) Inps deve pagare** il TFR, pure se fu omesso anche lo 0,2 sulla retribuzione. Altrimenti sarebbe violata la **Direttiva 2008/94/CE** sull'insolvenza datoriale, che protegge sia le indennità di fine rapporto, sia «i diritti alle prestazioni dei lavoratori subordinati nei confronti di questi organismi assicurativi nella misura in cui i contributi salariali siano stati trattenuti sui salari versati».

Forse bisogna anche domandarsi: da quando decorre la prescrizione di questo TFR come prestazione previdenziale? Il lavoratore chiede il tfr al datore, ma se il datore resta inerte, domandiamoci: **con quale atto (del curatore?) nei confronti dell'Inps si interrompe questa prescrizione? Se c'è qualche negligenza altri, ci rimette il lavoratore?**



# Rassicuranti affermazioni della Cassazione

Cass. 25208/2023

(ritiene la natura previdenziale del tfr anche quello pagato dal fondo di tesoreria)

*«In virtù del principio di automaticità, il Fondo è l'unico obbligato alla corresponsione delle quote di TFR maturate dopo il 1 gennaio 2007, **anche in mancanza di prova del versamento dei contributi** dovuti al Fondo stesso. ...*

*L'applicazione della regola dettata dall'art. 2116 c.c., comma 1, coessenziale alle prestazioni erogate dalle gestioni previdenziali obbligatorie [fondo di tesoreria nella specie], **non è un aspetto estrinseco o marginale, ma rappresenta un profilo qualificante** della disciplina della prestazione e ne suffraga la natura previdenziale.»*

